COMUNE DI CANTELLO

PROVINCIA DI VARESE

Regolamento

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Appendice al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26/1/2010

Indice

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo *pag. 3*

Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni *pag. 4*

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento di incarichi professionali *pag. 4*

Art. 4 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne *pag. 5*

Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative *pag. 5*

Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative *pag. 6*

Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa *pag. 6*

Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti *pag. 6*

Art. 9 - Disciplinare di incarico *pag. 7*

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico *pag. 7*

Art. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa *pag. 8*

Art. 12 - Pubblicizzazione degli incarichi *pag. 8*

Art. 13 – Disposizioni finali *pag. 8*

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per l'affidamento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3 commi 54-55-56-57 della Legge 244/2007 e s.m.i. nonché dagli artt. 21 e 22 della L. 69/2009.
2. I contratti di collaborazione autonoma di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
 Gli incarichi di collaborazione autonoma occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di collaborazione autonoma, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Il presente Regolamento non si applica per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione né agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento, per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno, per i componenti delle commissioni comunali, per i commissari di concorso o selezione pubblica.

Articolo 2
Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene.
2. Nel corso di un anno possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio.
3. Gli incarichi possono essere affidati solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
4. È possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è sempre effettuata dal Responsabile interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente. Nel caso le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico procedimento di acclaramento, nel quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione di informativa all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Articolo 3
Presupposti per l'affidamento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere affidati a soggetti esterni all'amministrazione comunale in possesso di titolo di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché a professionisti privi di tale titolo, purché in possesso di un titolo di abilitazione o iscritti in ordini o ad albi professionali o a soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003. Inoltre, gli incarichi possono essere affidati in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di affidamento:
 a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente Comunale tenendo presente obiettivi e progetti specifici e per la sua realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali è richiesta la laurea, ad eccezione dei casi di cui al comma 1) ed alla parte finale del presente articolo;
 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
f) gli incarichi devono essere affidati nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
g) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

Nei casi in cui normative speciali non richiedano obbligatoriamente il titolo di studio della laurea specialistica, è possibile incaricare professionisti o soggetti privi del succitato titolo di studio.

Articolo 4
Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne.

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, il Responsabile interessato formula una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
 b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con l'incarico di collaborazione autonoma.

Articolo 6
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione delle candidature il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di tre per ogni singolo incarico professionale; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per titoli, requisiti professionali ed esperienze.
4. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 7
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 b) in casi di assoluta urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 c) per attività comportanti prestazioni di natura altamente artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Articolo 8
Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Per la predisposizione delle liste, l'Ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
3. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 9
Disciplinare di incarico.

1. Il Responsabile formalizza l'incarico affidato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 a) le generalità del contraente;
 b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali modifiche;
 g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 11
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere affidati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

Articolo 12
Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti completi di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.
2. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi affidati mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 13
Disposizioni finali.

1. Le Società *in house* devono osservare i principi e gli obblighi fissati dal presente regolamento in ordine agli incarichi di collaborazione autonoma, nonchè i criteri per il controllo dell'Ente sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.
2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
